



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE INERENTE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO NATATORIO (E TENNIS) COMUNALE U. TRABATTONI CON LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE DA REALIZZARSI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, CON DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL PROMOTORE, EX ARTT. 179 COMMA 3 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.M.I.

PROCEDURA SINTEL N. 136776497 - CIG 8699717195

QUESITO N. 1

DOMANDE:

Con riferimento alla gara denominata <> - CODICE CIG n. 8699717195, formuliamo i seguenti quesiti.

A) L’art. 8.2 del disciplinare di gara regolamenta i “requisiti di qualificazione per i servizi in concessione” richiamando l’art. 95 del d.P.R. n. 207/2010 e prescrivendo, fra le altre cose, un fatturato globale medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni (lett. b) nonché lo svolgimento di servizi analoghi, sempre negli ultimi 5 anni (lett. d ed e).

Chiediamo conferma del fatto che, come previsto all’art. 183, c. 8, d.Lgs. n. 50/2016 (“Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80”) sia possibile partecipare alla gara in RTI di cui il membro capogruppo posseda autonomamente i “requisiti di qualificazione per i servizi in concessione” previsto dall’art. 8.2 del disciplinare di gara e un altro membro mandante non sia portatore di requisiti e, quindi, non sia dotato di alcun requisito se non, naturalmente, dei requisiti generali di cui all’art. 80 de. D.Lgs. n. 50/16 (ci si riferisce ad un altro membro neo costituito non dotato di esperienza gestionale, per esempio).

B) All’art. 8.2 del disciplinare di gara sopra richiamato, lett. f, è prescritto il “possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle norme europee serie UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato da organismi accreditati”.

Al successivo art. 8.5 si dispone che, nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, “il requisito di cui alla lettera f) deve essere posseduto da: Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE”.

Si chiede conferma che tale prescrizione non riguardi l’eventuale membro del raggruppamento che non risulti portatore di requisiti in quanto associato, come previsto dal sopra richiamato art. 183, c. 8, d.Lgs. n. 50/2016, ad altro membro, con ruolo di mandatario, autonomamente dotato di tutti i requisiti di qualificazione per i servizi in concessione di cui all’art. 8.2 del disciplinare di gara.

Oppure si chiede conferma che la prescrizione del possesso del requisito consistente nella certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 riguardi solo il caso di partecipazione di RTI verticale (gestore + costruttore di cui ognuno deve essere dotato di idonea certificazione di qualità riferita, rispettivamente, alla gestione ed alla costruzione) e non il caso di RTI (o di sub-raggruppamento) orizzontale dedicato alla gestione dei servizi ove la idonea certificazione di qualità possa essere posseduta dal solo membro del raggruppamento (o del sotto-raggruppamento) qualificato come mandatario/capogruppo.

Sede legale:

Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
www.comune.seregno.mb.it

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968



Città di Seregno

C) L'art. 8.2 del disciplinare di gara più volte richiamato, che (come detto) rinvia anche all'art. 95, d.P.R. n. 207/2010), alla lett. c), prescrive il seguente requisito di partecipazione:

"Capitale sociale non inferiore ad 1/20 (un ventesimo) dell'investimento previsto per l'intervento, pari a € 107.336,80".

Si precisa inoltre che "Lo stesso potrà essere dimostrato anche attraverso il patrimonio o il volume d'affari, qualora l'operatore economico, a causa della forma giuridica posseduta, non abbia capitale sociale":

Si chiede conferma della seguente interpretazione della clausola sopra riportata: è possibile dimostrare il requisito attraverso il volume d'affari quando l'operatore economico non è dotato di capitale sociale a causa della propria forma giuridica mentre, a prescindere dalla forma giuridica del concorrente è possibile dimostrare il requisito con il patrimonio netto, in alternativa al capitale sociale.

Si chiede, quindi, conferma del fatto che la possibilità di dimostrare il requisito attraverso il patrimonio sia aperta a tutti i soggetti, a prescindere dalla forma giuridica posseduta, in ossequio alla previsione di cui all'art. 95, d.P.R. 207/2010 oggetto di esplicito richiamo, il cui secondo comma prevede: "Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto".

D) Ancora avuto riguardo all'art. 8.2 del disciplinare di gara ed alla previsione di cui alla lett. e), ove si chiarisce cosa si intende per "servizi analoghi", si chiede conferma che la previsione che richiama "la gestione di impianti natatori/tennis aperti al pubblico..." vada interpretata nel senso che sono inclusi nei servizi analoghi la gestione di impianti natatori o anche la gestione di impianti tennis (quindi, considerando le due ipotesi alternative e non cumulative), non riferendosi, invece, alla gestione di impianti che contemplino al contempo la presenza di vasche natatorie e di campi da tennis (la prescrizione di una competenza specifica indispensabile anche sulla gestione del tennis mal si concilierebbe con il criterio di valutazione che assegna punteggi in funzione dell'impegno ad affidare in subconcessione i campi da tennis a soggetto dotato di adeguate e specifiche qualifiche in proposito).

E) Da ultimo, in merito all'art. 8.2, lett. f), del disciplinare di gara, ove si indica l'oggetto della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 si chiede conferma del fatto che ogni certificazione che sia riferita alla gestione di impianti sportivi possa essere adeguata.

In attesa di cortese e tempestivo riscontro, al fine di disporre di tutte le informazioni utili alle valutazioni necessarie per la predisposizione di un'offerta, si porgono cordiali saluti.

RISPOSTE:

In relazione ai quesiti A e B si specifica quanto segue:

Come sostenuto dalla Giurisprudenza, tenuto conto che la *lex specialis* di gara contenuta nel Disciplinare non prevede espressamente i requisiti minimi che devono essere posseduti dalle singole imprese del raggruppamento ed in quale misura, "il servizio oggetto di gara può essere svolto da esecutori privi del requisito purché, naturalmente, il ridetto requisito sia posseduto cumulativamente dal raggruppamento"; è pertanto possibile che i requisiti stessi richiesti al paragrafo 8.2 del citato Disciplinare cadano in capo al mandatario nella misura del 100%, ad esclusione del requisito previsto alla lett. f) dello stesso paragrafo.

Si precisa, infatti, che, comunque, ciascuna impresa raggruppata va qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara.



Città di Seregno

Il Disciplinare, di fatto, al paragrafo 8.5 "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE" al punto 1 della parte relativa a "i requisiti di qualificazione per servizi in concessione di cui al precedente paragrafo 8.2", così riporta: "*I requisito di cui alla lettera f) deve essere posseduto da: Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE*".

Nel solo caso di ATI verticale ove la mandataria si occupi della gestione e la mandante dei lavori, si conferma che entrambi i componenti dovranno possedere una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle norme europee serie UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato da organismi accreditati inerente rispettivamente la gestione ed i lavori, come rispettivamente richiesto al paragrafo 8.2, lett. f) e paragrafo 8.3, lett. A.3 del Disciplinare.

Si ricorda in ogni caso che l'art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i., in riferimento alle procedure di gara per l'affidamento di servizi cui partecipino raggruppamenti temporanei di operatori economici, prescrive che l'offerta debba contenere l'indicazione delle specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

In relazione al quesito C

Si conferma che sia possibile dimostrare il requisito del capitale sociale non inferiore ad 1/20 (un ventesimo) dell'investimento previsto per l'intervento, pari a € 107.336,80, attraverso il volume d'affari quando l'operatore economico non è dotato di capitale sociale a causa della propria forma giuridica.

Si conferma altresì che, ai sensi dell'art. 95 comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 207/2010, sia possibile dimostrare il requisito de quo con il patrimonio netto, in alternativa al volume d'affari, per tutti gli operatori economici.

In relazione al quesito D

Per "servizi analoghi", si conferma che la previsione del Disciplinare di gara che richiama "la gestione di impianti natatori/tennis aperti al pubblico..." vada interpretata nel senso che sono inclusi nei servizi analoghi la gestione di impianti natatori od in alternativa anche la gestione di centri sportivi dotati di impianti natatori e di impianti tennis. Non sono considerati servizi analoghi la gestione dei soli impianti tennis.

In relazione al quesito E

Si conferma che ogni certificazione di qualità che abbia come scopo principale la gestione di impianti sportivi possa essere ritenuta adeguata.